

DELIBERA N. 242/13/CONS

SEGNALAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PIEMONTE SIGNOR DAVIDE BONO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI SUSÀ (TO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio*

2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la segnalazione del 15 febbraio 2013 (prot. n. 8786) presentata dal signor Davide Bono, Consigliere regionale della Regione Piemonte, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Susa (TO), asseritamente posta in essere attraverso l’organizzazione di un incontro in data 16 febbraio 2013, finalizzato alla presentazione del progetto definitivo della linea ferroviaria Torino – Lione. In particolare, l’iniziativa sarebbe stata pubblicizzata attraverso l’invio di un invito a tutti i Comuni coinvolti nel progetto, nonché ai cittadini;

VISTA la nota del 20 febbraio 2013 (prot. n. 10029) con cui il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Piemonte ha trasmesso unicamente la nota recante le controdeduzioni del Comune di Susa, richieste dallo stesso Comitato su richiesta dell’Autorità del 15 febbraio 2013 (prot. n. 8866);

VISTA la successiva nota del 22 febbraio 2013 (prot. n. 10616) con cui il medesimo Comitato ha formulato una proposta di archiviazione, ritenendo non sussistente la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto la denunciata attività di comunicazione istituzionale si sarebbe concretizzata in *“un incontro di natura esclusivamente tecnica, rientrante nelle attività istituzionali dell’Ente pubblico, per la presentazione dei tratti fondamentali del progetto definitivo della linea Torino – Lione ai cittadini di Susa e alle Amministrazioni locali interessate”*, come argomentato anche dal Comune nella memoria illustrata;

VISTA la nota del 6 marzo 2013 (prot. n. 12759) con cui il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Piemonte ha trasmesso gli esiti dell’attività istruttoria svolta, completi della documentazione acquisita agli atti e delle relative conclusioni;

CONSIDERATO che il Sindaco, nelle controdeduzioni trasmesse in data 15 febbraio a seguito della contestazione dei fatti, successivamente integrate il 26 febbraio seguente, ha rappresentato quanto segue:

- l’incontro organizzato per il 16 febbraio non ha violato l’articolo 9 della legge n. 28/2000 in quanto si trattava di un incontro avente natura esclusivamente tecnica;
- tale incontro era ritenuto indispensabile in quanto anche il Consiglio comunale aveva sollecitato l’Amministrazione ad informare i cittadini in merito allo stato dell’opera;

- la presentazione è stata fatta dopo il deposito dei documenti tecnici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvenuto in data 31 gennaio 2013 a Roma;
- la natura esclusivamente tecnica dell'incontro trova conferma nel fatto che in apertura di riunione è stato chiarito che eventuali candidati presenti in sala non avrebbero avuto diritto di parola;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che il divieto stabilito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è stato altresì ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2012 con espresso riferimento alla consultazione per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013;

RILEVATO che l'iniziativa oggetto dell'esposto a firma del signor Davide Bono ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che le fattispecie oggetto di segnalazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, come individuata dalla legge n. 150/00;

CONSIDERATO che l'evento è stato pubblicizzato attraverso un invito rivolto ai Comuni partecipanti al progetto e ai cittadini nel quale compariva il logo del Comune di Susa e la firma del Sindaco del medesimo Comune nella sua veste istituzionale;

RILEVATA la non conformità della fattispecie descritta al dettato dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 poiché difettano entrambi i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, la comunicazione oggetto di segnalazione risulta priva del requisito dell'impersonalità – in quanto nell'invito compare il logo del Comune di Susa e lo stesso è firmato dal Sindaco nella propria veste istituzionale – e dell'indifferibilità – in quanto i documenti attinenti il progetto erano stati depositati presso il Ministero delle infrastrutture il 31 gennaio 2013 e dunque l'incontro ben avrebbe potuto essere organizzato subito dopo il voto del 23 e 24 febbraio seguenti senza inficiare il buon funzionamento dell'ente. Nella memoria prodotta dal Sindaco, infatti, non sono evidenziate le ragioni dell'indifferibilità;

RITENUTA pertanto la non conformità all'art. 9 della legge n. 28/2000 della fattispecie di comunicazione oggetto di segnalazione;

RITENUTO di disattendere per le ragioni esposte le conclusioni rappresentate dal competente Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Piemonte;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie, limitatamente all' iniziativa sopra descritte, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Susa (TO) di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione oggetto di accertamento di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci